

La presente deliberazione viene affissa il 14 MAG. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

17 MAG. 2007

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 297 del _____

OGGETTO: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei Contratti Pubblici. Regolamento provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia - Provvedimenti.

L'anno duemilasette il giorno Undici del mese di l'offso presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale	GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso	CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro	GIALLONARDO	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo	NISTA	- Assessore	_____
7) Dott. Carlo	PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott. Rosario	SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale ✓ Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

L'ASSESSORE PROPONENTE: [Signature]

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è stato approvato il "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che ha raggruppato in un unico testo la normativa relativa ai lavori, ai servizi ed alle forniture;

VISTO

l'art. 125 del suddetto D. Lgs n. 163/2006 relativo ai "lavori, servizi e forniture in economia";

RITENUTO

doversi proporre al Consiglio Provinciale l'approvazione di un apposito regolamento che disciplini e faccia proprie le disposizioni contenute nel suddetto art. 125 e detti, inoltre, disposizioni in merito alle varie fasi di attuazione degli interventi da eseguirsi in economia;

VISTA

la proposta di regolamento predisposta dai Settori Infrastrutture ed Edilizia e Patrimonio, che si compone di n. 35 articoli, compresi in 7 titoli;

VISTO

che con nota prot. n. 490/SI del 17.01.2007, la suddetta proposta di regolamento è stata inviata ai dirigenti di tutti i Settori dell'Ente perché ne fossero verificati i contenuti e fossero, eventualmente, avanzate proposte di modifiche e/o integrazioni;

VISTE

le note pervenute da parte dei Dirigenti dei Settori Agricoltura e Avvocatura con le quali gli stessi chiedono delle modifiche agli articoli 5 e 23 del Regolamento proposto;

PRESO ATTO

che non sono pervenute ulteriori richieste di modifiche da parte dei Dirigenti degli altri Settori;

PRESO ATTO

altresì, delle suddette richieste di modifiche e/o integrazioni pervenute;

VISTA

quindi, la proposta definitiva di Regolamento predisposta integrata e modificata alla luce delle richieste pervenute;

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Per tutto quanto sopraesposto

SI PROPONE

- che il Consiglio Provinciale approvi il Regolamento provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia della Provincia di Benevento - "ALLEGATO A" - alla presente proposta di deliberazione;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE del SETTORE
INFRASTRUTTURE
ing. Angelo Fuschini

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Li _____

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
dott. Sergio MUOLLO

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo, GRIMALDI;

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di prendere atto della proposta di Regolamento provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia della Provincia di Benevento composto da n. 35 articoli -- "ALLEGATO A";
- di proporre al Consiglio Provinciale l'approvazione del suddetto Regolamento;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Provinciale.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

✓

IL SEGRETARIO GENERALE

(D. ~~Gianclaudio IANNELLA~~)

(Dott. Sergio MUOLLO)

IL PRESIDENTE

(On. Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 307

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 14 MAG. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 14 MAG. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 dell'art.124 del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

li 31 MAG. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 31 MAG. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 30/5/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

SETTORE 51
SETTORE /
SETTORE /

il _____ prot. n. Es 4256
il 300h prot. n. 4.6.07
il 15-5-07 prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti

x N.V.

Conferenza Capirella

Ax C.P

I Comune Cas. Te



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

563
15-5-07

Prot. n. 384

Benevento, li..... 15 MAG. 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE


Oggetto: DELIBERA G.P. N. 227 del 11.05.2007 AD OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - REGOLAMENTO PROVINCIALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA - PROVVEDIMENTI -

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patricia TARANTO

PTA

ALLEGATO A



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA
DI

**"REGOLAMENTO PROVINCIALE PER I LAVORI,
LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA"**

Approvato con deliberazione del C. P. n. _____ in data _____

Pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ al _____

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Modalità di esecuzione in economia

Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia

Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 Lavori in economia

Art. 7 Forniture in economia

Art. 8 Servizi in economia

Art. 9 Interventi misti

Art. 10 Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

Art. 12 Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Art. 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Art. 14 Atti della procedura

Art. 15 Scelta del contraente

Art. 16 Offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 17 Contratti aperti

Art. 18 Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 Interventi d'urgenza

Art. 20 Lavori di somma urgenza

Art. 21 Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

Art. 22 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

Art. 23 Disposizioni speciali per i servizi di supporto e assistenza

Art. 24 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 25 Interventi affidati in economia per cottimo

Art. 26 Garanzie

Art. 27 Revisione prezzi

Art. 28 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Art. 29 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo

Art. 30 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 31 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

Art. 32 Inadempimenti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Verifica e collaudo

Art. 34 Procedure contabili

Art. 35 Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia provinciale di cui agli articoli 117, settimo comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione (1), e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2), al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (3) (Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

(1) *Costituzione della Repubblica Italiana*

Art. 117 (settimo comma, secondo periodo) - I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 118 (commi primo e secondo) -

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

(2) *Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" - pubblicato sulla G.U. del 28 settembre 2000 - S.O. n. 162/L.*

(3) *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" - pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 - S.O. n. 107.

Art. 2 Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto, di cui all'articolo 9, a diversi contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 (1), in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

(1) DPR 384/2001

Art. 3. Limiti di applicazione

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 5

Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Limitatamente ai lavori disciplinati dall'art. 1, comma 1, lett. d) e dall'art. 2 della Legge Regionale n. 11 del 7 maggio 1996 (1), nonché per i lavori di ingegneria naturalistica, di cui al regolamento emanato con D.P.G.R. n. 574 del 20.07.2002 (2) e del successivo regolamento n. 3 del 25 marzo 2005 (3), l'attuazione delle perizie di importo non superiore ad € 250.000,00, possono essere realizzate in economia nella forma dell'amministrazione diretta, così come stabilito dall'art. 1, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 14 del 24 luglio 2006.

3. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.

4. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

(1) L.R. n. 11 del 7 maggio 1996

- Art. 1 – Finalità – comma 1, lett. d) : "La massima occupazione della mano d'opera rapportata alle singole realtà territoriali al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio";

- Art. 2 – Natura degli interventi –

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

- a) creazione dell'inventario regionale dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati e delle opere di viabilità e bonifica montana;
- b) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi;
- c) produzione vivaistica;
- d) sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
- e) conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati di Enti e privati;
- f) sistemazione idraulico-forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee;
- g) realizzazione di interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- h) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e di prevenzione antincendio;
- i) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento, ivi comprese quelle relative alla diffusione dell'irrigazione e alla raccolta di acqua per uso plurimo;
- l) la rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la difesa, conservazione e incremento del patrimonio faunistico e la produzione di piante officinali;
- m) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
- n) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione ambientale dei territori di competenza degli Enti delegati di cui al successivo articolo 4, nonché la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;

- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso alla Provincia o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- 3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.**

Art. 7 Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi provinciali o, comunque, a carico della Provincia in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - h) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - i) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - l) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
 - o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri materiali inerti e/o bituminosi per la sistemazione di strade e piazzali;
 - p) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - r) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949 (*"Norme per l'arte negli edifici pubblici"*);
 - s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
- 2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:**
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili provinciali, del territorio e di manifestazioni;

t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi legali di cui all'articolo 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

f) servizi tecnici di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

(1) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – "Norme in materia ambientale"

Parte quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" - Pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14.04.2006 - S.O. n. 96.

**Art. 9
Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

**Art. 10
Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;

d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

Art. 14 Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 20 Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 21 Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (1), i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui al riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione tecnica connesse di cui all'articolo 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui al riferimento CPC 867, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile dell'incarico di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui al riferimento CPC 867, ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui al riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui al riferimento CPC 867, del Codice;

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnica di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento amministrativo delegato avente contenuto sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo del Codice, i servizi di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati con procedura negoziata con un unico soggetto o con procedura negoziata con un unico soggetto all'articolo 11.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) di importo superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche con procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari per l'affidamento, dall'abilitazione all'esercizio della professione, dall'esperienza pregressa analoghe alla prestazione da affidare, dalla proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; e b) invitare qualora per qualunque motivo il responsabile dell'affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto un numero sufficiente di espressioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso di partecipazione in precedenza;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione:

1) condizioni favorevoli per la Provincia di cui all'incarico;

2) ribasso sul prezzo posto a base delle offerte o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato in base alla proporzionalità applicabile ad una griglia di inadempimenti verificabili nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;

3) qualità tecnica di eventuali proposte presentate, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, in fase di presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

4) tempi di espletamento delle prestazioni;

5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico, verificata con prova orale o test standardizzati;

6) rapporti funzionali e coordinamento con altre risorse o ad altre risorse messe a disposizione dall'Amministrazione;

7) sorteggio, qualora non già utilizzato per l'affidamento, di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di cui alla lettera a);

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri di valutazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati a detto soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla scadenza dell'incarico affidato in precedenza.

2, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;

5, del Codice;

articolo 10, comma 7, del Codice;

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, del Codice;

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

ad esempio: collaudo statico e tecnico-amministrativo, collaudo impianti di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (relativa alla sicurezza in fase di progettazione) e di attività attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

(1) C. C. Art. 1664 - *Onerosità o difficoltà di esecuzione*

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Art. 28

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;

b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 29

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;

b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;

c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;

d) dall'individuazione del soggetto esecutore;

e) dai verbali di sospensione e di ripresa;

f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;

g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;

h) dei pagamenti già effettuati;

i) delle eventuali riserve dell'impresa;

l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 30

Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora

Art. 34
Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923 (1), e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

(1) R.D. 18.11.1923 n. 2440 - "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato".

Art. 35
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.